

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1485 del 20/03/2026
Oggetto	Reg. (UE) n.2024/1157; Reg. (CE) n.1013/2006. Autorizzazione alla notifica generale SM1204 per spedizioni transfrontaliere di rifiuti all'impianto LA CART S.r.l., Rimini. Notificatore IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT S.r.l., San Marino
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1589 del 20/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Rimini
Dirigente adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno venti MARZO 2026 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Rimini, Faranghis Maria Khadivi, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia**

**Oggetto: Reg. (UE) n.2024/1157; Reg. (CE) n.1013/2006, Art. 9 c.2. Autorizzazione alla notifica generale SM1204 per spedizioni transfrontaliere di rifiuti EER 15.01.06 (importazione) all'impianto LA CART S.r.l. , Via Lea Giaccaglia n.9, Rimini. Notificatore IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT S.r.l., San Marino.**

Notifica	SM1204
Notificatore/Detentore	IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT S.r.l. - Via Fondo Ausa n.16, 47899 San Marino
Destinatario/Impianto	LA CART S.r.l. - sede legale Via Alda Costa n.5, Rimini; unità locale Via Lea Giaccaglia n.9, Rimini
Operazione di trattamento	R3 (riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi)
Allegati al presente atto	Documento di Notifica SM1204; Documento di Movimento SM1204; Allegato 1 - Trasportatori ed elenco mezzi; Allegato 2 - Itinerari.

**Approvazione della Notifica**

**I. Decisione**

1. **La Notifica SM1204** per il trasporto dei seguenti rifiuti

Codice EER	15.01.06 - Imballaggi di materiali misti
Codice Basilea	non elencato
Numero di spedizioni	10
Quantità totale	100 Tonnellate
Tipo di imballaggio	Altro (container)
Stato fisico	Solidi

destinati all'impianto di trattamento ubicato in Via Lea Giaccaglia n.9, Rimini, gestito da LA CART S.r.l., avente sede legale Via Alda Costa n.5, Rimini, **è approvata ai sensi dell'Art. 9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006**, le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 ai sensi del Reg. (UE) n.2024/1157, Art. 85 c.2.

- La presente Decisione è **valida** dalla data del presente atto **fino al 15.02.2027** in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione (U.P.A.V. Dipartimento Territorio e Ambiente, Repubblica di San Marino) interessata nella procedura di notifica in oggetto.
- La presente Decisione non è trasferibile.
- Le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione.
- I documenti allegati sono parte integrante della presente Decisione.
- L'importo complessivo della garanzia (G), prestabile anche in tranches successive ai sensi dell'Art. 6, c.8 del medesimo Regolamento, deve risultare, ai sensi del D.M. n.370/1998, almeno pari a:

$T = 300 \times 100$  tonnellate  $\times$  20 Km (itinerario più lungo)

$S = 2.000.000 \times 100$  tonnellate

$G = (T + S)/1936,27$ .

Ai sensi dell'Art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/2006, esaminato il computo della garanzia finanziaria (proposta dal Notificatore per un importo pari a € 104.309,87), non si ritiene necessaria una garanzia supplementare.

7. La presente Decisione sarà pienamente efficace a seguito di presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore all'Autorità competente di Spedizione, da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 6 del Reg. (CE) n.1013/2006, e dell'accettazione da parte della medesima Autorità. L'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione è trasmessa per conoscenza al SAE di ARPAE Rimini, per comprovata sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

## II. Condizioni

Ai sensi dell'Art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006, sono di seguito indicate le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione:

1. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione.
2. Sulla base della documentazione allegata alla notifica (Rapporto di prova N° 6679 del 23.09.2025, Revisione n° 1 del 10.10.2025), il rifiuto identificato con il codice EER 15.01.06, destinato all'impianto LA CART S.r.l., Via Lea Giaccaglia n.9 - Rimini, è riferito alla frazione differenziata, proveniente da servizi di raccolta in territorio sammarinese, costituita da: 10% Metalli, 20% Plastiche/Gomme, 50% Carta/Cartone, 15% Legno, 2% Alluminio.
3. Ai fini dell'effettuazione di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti potranno essere utilizzati esclusivamente i vettori indicati in Allegato 1 al presente atto, con i mezzi riportati nel medesimo allegato.
4. Non è ammessa l'effettuazione di spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di vettori e/o mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza di provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per tutta la durata prevista per la notifica (Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'Art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e Autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica, Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino).
5. Il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato alla casella 9 del documento di notifica SM1204 e dei relativi documenti di movimento.
6. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità di confezionamento e trasporto indicate nella notifica in oggetto.
7. In base a quanto riportato nella documentazione annessa alla notifica, l'itinerario Principale è costituito da un percorso su strada di 20 Km. È inoltre previsto un percorso Alternativo su strada di 14,4 Km, in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione alle Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'Art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006. Gli itinerari allegati alla notifica, riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati.
8. Il trasporto dei rifiuti deve avvenire con modalità idonee ad impedire alterazioni del relativo carico (ad esempio, a causa di infiltrazioni di acqua piovana), che determinano una modifica dei quantitativi registrati. Qualora il carico a destinazione presenti una differenza di peso superiore a 120 Kg, l'impianto dovrà respingere la spedizione e il Notificatore dovrà riprendere il carico, utilizzando il medesimo Documento di Movimento e adempiendo agli obblighi di pronta comunicazione alle Autorità competenti.
9. Prima dell'avvio delle spedizioni, il Notificatore deve trasmettere apposita istruzione operativa interna, attinente a caricamento e trasporto dei rifiuti, validata dall'Autorità competente di spedizione, che descriva, tra l'altro, la ripresa del rifiuto qualora la spedizione non sia effettuata come autorizzato, come prescritto al precedente punto.
10. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve essere opportunamente istruito ed informato relativamente alle procedure di gestione del rifiuto trasportato, anche in relazione ad eventi accidentali che

potrebbero verificarsi ed alle modalità di gestione e comunicazione degli stessi alle Autorità competenti.

11. I rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato al campo 10 del Documento di Movimento, senza passaggi da centri di stoccaggio intermedi.
12. Durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal Documento di Movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità competenti interessate, dalle autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.
13. La presente Decisione è trasmessa all'impianto di destinazione, LA CART S.r.l. - Via Lea Giaccaglia n.9, Rimini, anche ai fini degli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 recante "Piano Nazionale delle Ispezioni", con particolare riguardo all'inserimento dei dati nel sistema informativo ministeriale SISPED per la conferma di ricevimento dei rifiuti e di avvenuto recupero, nei tempi e modi ivi previsti.

### **III. Avvertimenti**

1. La presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento, ed in particolare può essere revocata, ai sensi dell'Art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006 qualora:
  - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata, o
  - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate, o
  - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione, o
  - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.
2. I Documenti di Movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Regolamento (CE) n.669/2008, che integra l'Allegato IC al Regolamento (CE) n.1013/2006.
3. Le autorizzazioni al trasporto, le polizze assicurative di responsabilità civile, le licenze degli impianti di partenza e di destinazione dovranno essere aggiornate prima della loro scadenza e trasmesse a tutte le Autorità interessate.
4. Ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata alle Autorità competenti interessate ed al destinatario, trasmettendo copia firmata del Documento di Movimento compilato, come indicato alla lett. a) dell'art.16 del Reg. (CE) n.1013/2006, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art.16, lett. b) del medesimo Regolamento.
5. Per la programmazione dei viaggi è richiesto espressamente di rispettare l'ordine numerico progressivo, di indicare la fascia oraria della spedizione (non superiore alle 4 ore), di non considerare come lavorativo il sabato, di comunicare un nuovo preavviso con almeno 3 (tre) giorni di anticipo nell'ipotesi in cui nella giornata programmata non sia possibile effettuare la spedizione.
6. Ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006, se per circostanze impreviste non può essere seguito l'itinerario principale, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.
7. Ai sensi dell'Art. 17 del Reg. (CE) n.1013/2006 il Notificatore deve informare le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, immediatamente o possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche nelle modalità e/o condizioni della spedizione, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate ritengano che le modifiche non richiedano una nuova notifica.
8. L'impianto di destinazione LA CART S.r.l. - Via Lea Giaccaglia n.9, Rimini, che effettua l'operazione di recupero (R3), dovrà inviare conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro 3 (tre) giorni dal loro ricevimento, ai sensi dell'Art. 16 lettera d) del Reg. (CE) n.1013/2006.
9. Quanto prima, e comunque non oltre il 21 maggio 2027 ai sensi dell'Art. 85 c. 5 del Reg. (UE) n.2024/1157, l'impianto di destinazione (LA CART S.r.l. - Via Lea Giaccaglia n.9, Rimini), deve certificare, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero dei rifiuti.
10. Ai sensi dell'Art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006, il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente ai sensi dell'Art. 24, c.2 del medesimo regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è

stata una spedizione illegale ai sensi dell'Art. 24, c.3.

11. Qualora l'impianto di destinazione dovesse decidere di rifiutare una spedizione di rifiuti, rendendo impossibile portare a termine il loro recupero come previsto nei documenti di notifica, il Notificatore dovrà informare immediatamente tutte le Autorità competenti interessate, ai sensi dell'Art. 22 c.1 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle quali dovrà fornire informazioni circa la procedura che intende adottare per la ripresa dei rifiuti e le relative tempistiche.
12. La presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile, terzi e auto, etc.) e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione. Prima della scadenza delle autorizzazioni al trasporto, delle polizze assicurative di responsabilità civile, delle licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse, a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate di tali autorizzazioni o permessi o licenze.
13. La garanzia finanziaria è ritenuta valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'Art. 6, c.5 del Regolamento (CE) n.1013/2006.
14. La presente autorizzazione alla Notifica SM1204 per il trasporto transfrontaliero di rifiuti e relativi documenti, con timbro firma e data apposti da ARPAE, sono trasmessi al Notificatore ed agli altri destinatari interessati nella procedura di notifica.

#### **IV. Motivazioni**

Ai sensi dell'Art. 4 del Reg. (CE) n.1013/2006, i documenti e le indicazioni necessarie alla procedura di notifica in oggetto, trasmessi con nota Rep: n.TTR 2025/0724U dall'U.P.A.V. di San Marino, sono stati acquisiti al prot.n. PG/2025/175395 del 03.10.2025, e successivamente integrati con nota Rep: n.TTR 2026/0058U acquisita al prot.n. PG/2026/14783 del 26.01.2026.

Il Notificatore ha aggiornato il dossier presentando la documentazione acquisita al prot.n. PG/2026/188281 del 23.10.2026 e la documentazione acquisita al prot.n. PG/2026/25299 del 10.02.2026.

Dalla valutazione della suddetta documentazione, tenuto conto anche di quanto già agli atti del SAE di ARPAE Rimini, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'Art. 12 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di LA CART S.r.l., unità locale Via Lea Giaccaglia n.9 - Rimini, è autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale n.542 del 06.02.2023, finalizzata anche alla gestione dei rifiuti oggetto di notifica (operazione R3).

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa ex Legge n. 190/2012 e D.P.C.M. 18 Aprile 2013, mediante acquisizione al prot.n. PG/2026/48438 in data 16.03.2026 di copia della documentazione per il rinnovo dell'iscrizione negli elenchi "white list" della Prefettura di Rimini, trasmessa dalla società LA CART S.r.l. (P.I. 01731300404).

È fatta salva la revoca del presente atto qualora l'esito di verifiche effettuate dalle competenti Autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e successive modifiche e integrazioni.

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni di rifiuti di cui alla presente procedura (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import, attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni ARPAE), si ritiene valido il versamento di € 387,34 effettuato dal Notificatore in data 27.02.2026.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti della sottoscritta Dirigente del SAE di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Si dà atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di

contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

#### **V. Rimedi giuridici**

Il presente Provvedimento è trasmesso al notificatore IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT S.r.l. di San Marino, all'U.P.A.V. Dipartimento Territorio e Ambiente della Repubblica di San Marino, alla società LA CART S.r.l. e, per conoscenza, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Rimini, all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, al Servizio Rifiuti e Bonifica Siti della Regione Emilia Romagna e alla Prefettura di Rimini, Ufficio territoriale del Governo.

Avverso al presente Provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**Per il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni,  
la Responsabile delegata**

***Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi***

*(firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**